



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

PARERE SU SCHEMA DI DIRETTIVA RECANTE "LO SVILUPPO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019".

A) OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Lo schema di Direttiva sullo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) che viene portato all'attenzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione fa riferimento al triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 ed evidenzia la necessità di aggiornare ed integrare la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11 che individuava le priorità strategiche del SNV per il triennio 2014/15 – 2015/16 – 2016/17.

Dall'esame del testo emerge immediata la prima criticità: viene fatto riferimento ad uno sviluppo che è però in parte rivolto anche al passato, in quanto prende in considerazione anche il trascorso a. s. 2016/17- già compreso nella precedente Direttiva - con un effetto retroattivo che coinvolge tutto l'impianto della Direttiva e ne inficia il senso.

Nel paragrafo 1 del documento si rappresenta la necessità di armonizzare la tempistica del RAV, predisposto per la prima volta nell'a. s. 2014/2015 ma riferito a un piano di miglioramento proiettato nel triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18, con quella del PTOF, predisposto nell'a. s. 2015/2016 in relazione al triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19.

Nel successivo paragrafo 3 si legge che tale armonizzazione viene realizzata facendo coincidere la rendicontazione sociale del RAV con l'a. s. di scadenza del PTOF triennale e quindi estendendo i tempi di realizzazione del PdM all'intero anno scolastico 2018/19. In tal modo - si legge sempre nello schema di direttiva - "*si delinea un sistema organico nel quale il PTOF definisce ed esplicita l'identità e le linee strategiche dell'istituzione scolastica, alle quali si rapportano coerentemente le priorità individuate nel RAV e la descrizione analitica dei processi finalizzati al loro conseguimento espressi nel PdM*".

Si sottolinea che l'operazione di riallineamento descritta **non necessita della retrodatazione del triennio di riferimento della Direttiva**, dal momento che la precedente Direttiva 11 già copre l'a. s. 2016/2017 e la nuova direttiva, che della precedente afferma di confermare le priorità

strategiche, potrebbe spiegare i suoi effetti per il successivo biennio 2017/18 – 2018/19, armonizzandosi con la durata del PTOF e del RAV.

L'art. 2, comma 3, del DPR 80/2013 prevede infatti che il Ministro emani, con periodicità **almeno triennale**, una direttiva contenente le priorità strategiche del SNV e quindi non vieta che tale periodicità possa riguardare un biennio.

Alla luce delle considerazioni finora espresse, si ritiene necessario eliminare il penultimo punto della premessa e nel testo, ogni volta che compare, il riferimento all'a.s. 2016/2017 e al triennio 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, sostituendolo, ove necessario, con *biennio 2017/2018, 2018/2019*, per restituire organicità e logicità ad un testo altrimenti inemendabile.

Si suggerisce infine di adottare azioni specifiche che consentano una piena integrazione nel sistema di valutazione nazionale anche delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. In tal senso si segnala la necessità di predisporre le prove computer based di cui al punto 4 anche in lingua slovena e di provvedere per quanto concerne il punto 5 alla nomina del personale ispettivo con lingua d'insegnamento slovena.

B) LE PRIORITÀ STRATEGICHE

Il paragrafo 2 indica le priorità strategiche del SNV, riconoscendone la sostanziale identità a quelle della precedente direttiva. In realtà l'esame comparativo evidenzia alcune significative differenze di seguito elencate:

Nello schema di direttiva non è presente la priorità descritta nella direttiva 11/2014 come:

rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza

Si ritiene che la priorità vada mantenuta con la stessa formulazione anche nella nuova direttiva, perché il rafforzamento delle competenze di base è un compito fondamentale della scuola e del lavoro dei docenti e richiede l'attivazione di strategie specifiche di individualizzazione del percorso che riguarda il singolo alunno e l'evoluzione delle sue competenze.

Altra valenza ha invece la priorità descritta come *incremento dei livelli di apprendimento* che, facendo riferimento ai livelli di apprendimento collettivi e spostando l'attenzione sui risultati medi della valutazione finale e sugli esiti delle prove standardizzate, non può essere sostitutiva della precedente e va inserita come UNA ulteriore priorità.

Nella bozza viene indicato che il SNV prenderà in considerazione, in sinergia con il Piano Nazionale di Formazione, alcuni degli obiettivi indicati come prioritari dalla legge 107, e precisamente:

- il potenziamento delle competenze digitali per il miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento
- il potenziamento dello studio della lingua inglese e lingue UE
- la realizzazione dell'alternanza scuola –lavoro nel secondo ciclo di istruzione e apertura delle istituzioni scolastiche al mondo del lavoro e al territorio.

Si suggerisce di trasformare l'indicazione con un invito a prendere in considerazione tutti gli obiettivi prioritari indicati dalla legge 107, monitorando con particolare attenzione le azioni connesse alla realizzazione di quelli indicati, soprattutto in considerazione del fatto che le scuole nel PTOF e nel PdM sono chiamate a individuare e indicare gli obiettivi prioritari in funzione dei bisogni rilevati, diversi da situazione a situazione.

Si suggerisce infine di riformulare l'ultimo dei tre obiettivi prioritari come segue:

- la realizzazione dell'alternanza scuola –lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

C) RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)

Nella bozza di direttiva si afferma che il RAV e piano di miglioramento (PdM) possono essere aggiornati annualmente in caso di significativi cambiamenti intervenuti nell'istituzione scolastica, a seguito di osservazioni pervenute ai dirigenti scolastici da parte dei Nuclei Esterni di Valutazione che hanno visitato la scuola e da parte dei Direttori Regionali qualora gli obiettivi interni dell'incarico siano difformi alle priorità interne del RAV precedente.

Si ritiene che vada specificato anche nella direttiva che l'eventuale aggiornamento del RAV e del PDM segua le stesse procedure dell'approvazione e modifica del PTOF di cui, come opportunamente precisato successivamente nel testo, costituiscono riferimento essenziale, nell'ottica di "un sistema organico nel quale"

Si ritiene inoltre che vada eliminato il riferimento alla possibilità che il RAV sia aggiornato a seguito di osservazioni dei Direttori Generali degli USR, nel caso in cui gli obiettivi interni all'incarico dirigenziale risultino difformi dalle priorità interne al RAV.

Tale possibilità non è infatti prevista dal DPR 80/2013 e non viene contemplata nella Direttiva n. 36/2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici né nelle successive Linee guida emanate con decreto dipartimentale n. 971 del 21 settembre 2016.

L'art. 6, comma 5, del DPR 80/2014 prevede infatti:

*5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che **ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico** in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.*

L'art. 4, comma 3, della Direttiva 36/2016 prevede:

*La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all'operato del Dirigente **in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica.***

Nelle Linee guida si legge:

*L'assegnazione degli obiettivi, nell'ambito dell'incarico di ciascun Dirigente, spetta al Direttore dell'USR. **Fondamentali sono gli obiettivi derivanti dal RAV in quanto collegano l'azione del Dirigente al miglioramento della singola istituzione scolastica,** così come gli obiettivi stabiliti dal Ministro a livello nazionale, in quanto definiscono alcuni fondamentali punti di riferimento comuni, oltre ad eventuali obiettivi regionali individuati dal Direttore al fine di promuovere e sviluppare le scelte specifiche del territorio.*

Si propone pertanto di modificare come segue il secondo capoverso del paragrafo 3.1 Il rapporto di autovalutazione:

Si precisa che il RAV e il PdM sono aggiornabili annualmente dal collegio dei docenti, coerentemente con quanto previsto per il PTOF dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015, in caso di significativi e documentati cambiamenti intervenuti nell'istituzione scolastica, di osservazioni pervenute ai dirigenti scolastici da parte dei nuclei esterni di valutazione, nel momento in cui la scuola è stata oggetto di visita.

D) VALUTAZIONE ESTERNA

Coerentemente con le osservazioni presenti nel paragrafo precedente, si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche paragrafo 3.2:

modificare il terzo punto- elenco del come segue:

*la visita presso le scuole dei Nuclei esterni di valutazione permette **alle scuole** di integrare il RAV con qualsiasi elemento utile*

Modificare il quarto punto-elenco come segue:

la visita si conclude con un Rapporto di valutazione esterna inviato alla scuola.

Modificare il settimo punto-elenco come segue:

sostituire il termine pubblicarlo con recepirlne le indicazioni

E) LE RILEVAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI

Il periodo finale del terzo capoverso fa riferimento all'elaborazione e alla restituzione alle istituzioni scolastiche del valore aggiunto derivante dai risultati delle rilevazioni degli apprendimenti da parte dell'Invalsi.

E' opportuno che nel testo sia precisato all'elaborazione e alla restituzione alle **sole** istituzioni scolastiche del valore aggiunto derivante dai risultati delle rilevazioni degli apprendimenti in modo da rendere più chiaro che la restituzione dei risultati non deve essere pubblica ed deve essere riservata alla sole scuole autonome che ne faranno oggetto di riflessione, anche ai fini della Rendicontazione.

In riferimento all'indicazione che le prove invalsi siano requisito di ammissione agli esami di stato del primo e secondo ciclo, si rimanda alle stesse raccomandazioni già espresse da questo Consiglio nel parere sull'esame di stato.

CONCLUSIONI

Il Consiglio esprime parere favorevole allo schema di direttiva, a condizione che vengano accolte le osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica espresse nel presente parere.

Il Consiglio auspica che, alla luce delle risultanze della prima applicazione del D.Lvo 62/2017, venga effettuata una profonda riflessione per dare organicità e coerenza a tutta la normativa sulla valutazione, predisponendo azioni di coinvolgimento e di formazione dell'intera comunità scolastica e professionale sui processi valutativi.

Ciò consentirebbe alle istituzioni scolastiche di avere punti chiari di riferimento e di operare secondo principi di chiarezza, semplicità e trasparenza con l'obiettivo del progressivo miglioramento del sistema scolastico.